

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

COMUNE DI SANT'ELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0003835 - 22.04.2016
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

Uffici: RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 12.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18,20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Cuozzo Fernando nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
1) Sig. Fernando CUOZZO	SINDACO	X	
2) Sig. Simone CARINGI	ASSESSORE DELEGATO	X	
3) Dr. Roberto ROTONDO	ASSESSORE	X	
4) Sig.ra Annalisa FIONDA	ASSESSORE		X
5) Dr.ssa Cristina VETTRAINO	ASSESSORE	X	

Assiste il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Angela Decina incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

TENUTO CONTO dell'art. 1 del D.M. 28 ottobre 2015 in base al quale Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni, è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTO Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886) (GU n.55 del 7-3-2016);

TENUTO CONTO dell'art. 1 del D.M. 28 ottobre 2015 in base al quale è autorizzato per i comuni l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTE le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015*»;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70);

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2016, n. 5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

VISTA la Circolare del 23 marzo 2016, n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - Ulteriori indicazioni;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** anche per l'anno 2015 risulta basata sulla disciplina definita per l'anno 2014 e che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 05/09/2014, che regolamenta l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con cui sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli;

PRESO ATTO del contenuto del comma 10, art 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 che così recita: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

PRESO ATTO del contenuto del comma 13, art 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 che così recita: " A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";

PRESO ATTO, in definitiva, di tutte le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sulla disciplina dell'IMU e della TASI, nonché sulle disposizioni inerenti la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 06/07/2015 di conferma delle aliquote I.M.U. per l'anno 2015;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTE le disposizioni, non modificate, di cui all'art. 9-bis della legge n. 80/2015 (di conversione del D.L. n. 47/2014) secondo le quali, "A partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre con versamento dell'imposta dovuta all'Ente mediante utilizzo del Modello F24;

CONSIDERATO, infatti, che sotto questo profilo, l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, dunque, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera di Consiglio in data odierna, che regolamenta l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore Unico dei Conti;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita come sopra riportato;

DELIBERA

1. **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale Unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

2. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. **di rimandare** al Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. **di dare atto** delle disposizioni vigenti in tema di applicazione I.M.U. sui terreni agricoli di cui all'art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015;
5. **di dare atto** delle disposizioni vigenti in tema di applicazione I.M.U. sugli immobili in comodato d'uso di cui all'art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015;
6. **di dare atto**, in definitiva, di tutte le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sulla disciplina dell'IMU;
7. **di dare atto** delle disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge n. 80/2015 (di conversione del D.L. n. 47/2014) in tema di assimilazione alla prima abitazione per immobili posseduti dai cittadini A.I.R.E.;
8. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;
9. **Di dare atto** di quanto statuito nella Delibera di consiglio Comunale n. 12 del 05/09/2015 secondo cui le aliquote determinate dal Consiglio sarebbero state valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
10. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso MEF;

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
PROVINCIA DI FROSINONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Conferma delle Aliquote
e delle Sottrazioni IMU per l'anno 2016


SETTORE PROPONENTE - TRIBUTI

PARERE ai sensi dell'art.49, 1° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il seguente parere;

<input checked="" type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/>

Data 12.04.2016

il responsabile dell'Ufficio
Istruttore Direttivo D. 36


PARERE CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA;


Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

La **SPESA** ha la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario in corso al:

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER €. IMPEG.N.
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER €. IMPEG.N.
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER €. IMPEG.N.
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER €. IMPEG.N.

Data 12.04.2016

il responsabile dell'Ufficio
Funzionario D/6
Dr.ssa Alba Olandesi


Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Fernando Guozzo

IL SEGRETARIO
F.to Angela Decina

Il sottoscritto segretario generale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[X] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 22 APR. 2016 ai sensi dell'art.124 - comma 1 del Dec.to Leg.vo 18/08/2000 n.267


[X] E' stata inserita nell'elenco trasmesso in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lqs. 18-08-2000, n. 267.

Dalla residenza Comunale, Li 22 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela Decina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE



E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Dalla residenza Comunale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE